|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 59 del 23/10/2021

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc85883227)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc85883228)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc85883229)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc85883230)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 2](#_Toc85883231)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 3](#_Toc85883232)

[P.Q.M. 3](#_Toc85883233)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 4](#_Toc85883234)

[P.Q.M. 4](#_Toc85883235)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLATICO**

**TORNEO DI CALCIO 7>7 PER LA CATEGORIA UNDER 12 FEMMINILE**

Il Coordinamento FIGC- SGS delle Marche in collaborazione con il Comitato Regionale LND, viste le domande pervenute in merito al torneo in epigrafe, pubblica in allegato al presente C.U. il calendario gare, anagrafica Società, referto gara e regolamento .

Il Torneo inizierà domenica 31 ottobre 2021.

Le società dovranno **obbligatoriamente** compilare il referto gara allegato.

Si comunica inoltre che i referti gara con allegate le relative distinte nominativi dovranno essere inviati entro il secondo giorno successivo alla gara ai seguenti indirizzi e-mail :

**-** [**base.marchesgs@figc.it**](mailto:base.marchesgs@figc.it)

**-** [**mandolini.paolo@alice.it**](file:///G:\STAGIONE%20SPORTIVA%202019-2020\ATTIVITA'%20FEMMINILE\TORNEO%20UNDER%2010%20FEMMINILE%20FASE%20AUTUNNALE\CALENDARIO\mandolini.paolo@alice.it)

**TORNEO DI CALCIO 5>5 PER LA CATEGORIA UNDER 10 FEMMINILE**

Il Coordinamento FIGC- SGS delle Marche in collaborazione con il Comitato Regionale LND, viste le domande pervenute in merito al torneo in epigrafe, pubblica in allegato al presente C.U. il calendario gare , anagrafica Società, referto gara e regolamento .

Il Torneo inizierà domenica 31 ottobre 2021.

Le società dovranno **obbligatoriamente** compilare il referto gara allegato.

Si comunica inoltre che i referti gara con allegate le relative distinte nominativi dovranno essere inviati entro il secondo giorno successivo alla gara ai seguenti indirizzi e-mail :

**-** [**base.marchesgs@figc.it**](mailto:base.marchesgs@figc.it)

**-** [**mandolini.paolo@alice.it**](file:///G:\STAGIONE%20SPORTIVA%202019-2020\ATTIVITA'%20FEMMINILE\TORNEO%20UNDER%2010%20FEMMINILE%20FASE%20AUTUNNALE\CALENDARIO\mandolini.paolo@alice.it)

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 54 – RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 2021**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

# composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Compenente

Dott.ssa Valentina Pupo -Componente

Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante A.I.A.

nella riunione del 18 ottobre 2021, ha pronunciato le seguenti

DECISIONI

N. 1/2021-2022 REGISTRO RECLAMI

N. 1/2021-2022 REGISTRO DECISIONI

**sul reclamo numero di registro 1 del 2021-2022, proposto dalla S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO**

avverso

la sanzione della squalifica per quattro gare effettive applicata al calciatore PETROLATI MARCO, tesserato per la reclamante, a seguito della gara Audax 1970 S. Angelo – Olympia Fano dell’1.10.2021 – Campionato Serie C1 – Calcio a 5

per la riforma

della decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche di cui al Com. Uff. n. 18 del 6.10.2021;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti;

relatore, nell’udienza del giorno 18 ottobre 2021, Piero Paciaroni;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato al giocatore PETROLATI MARCO, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive *“ per aver rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti della terna arbitrale durante la gara e poi successivamente negli spogliatoi dove veniva allontanamento dai compagni di squadra. “ .*

Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. AUDAX 1970 S.ANGELO, chiedendo l’annullamento della sanzione o in subordine una sua riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame, sostenendo che il Petrolati, presente in panchina e già ammonito, verso la fine della gara è stato espulso dal Direttore di gara; lo stesso, dopo l’espulsione, si è diretto verso lo spogliatoio, continuando a protestare ma nei confronti dei compagni di squadra e non nei confronti della terna arbitrale.

La società ha chiesto di essere ascoltata, ma nessuno si è presentato alla udienza, fissata per la discussione del reclamo, che si è svolta come da verbale.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al calciatore Petrolati Marco, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame e della continuazione tra le violazioni contestate.

Dal referto arbitrale ( “ *prova legale assistita da fede privilegiata “*) risulta che l’incolpato ha messo in atto nei confronti dell’arbitro un comportamento irriguardoso e reiterato che, comunque, non ha avuto le caratteristiche previste dalla lettera b) del primo comma dell’art. 36 CGS.

La Corte pertanto reputa congrua alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per tre gare effettive.

# P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello terittoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. AUDAX 1970 S. ANGELO e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore PETROLATI MARCO a 3 giornate di gara.

Dispone restituirsi il contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 18 ottobre 2021.

Il Presidente e Relatore

F.to in originale

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 22 ottobre 2021

Il Segretario f.f.

F.to in originale

*Angelo Castellana*

N. 2/2021-2022 REGISTRO RECLAMI

N. 2/2021-2022 REGISTRO DECISIONI

**sul reclamo numero di registro 2 del 2021-2022, proposto dalla S.S.D. SAMPAOLESE CALCIO**

avverso

la sanzione della squalifica fino al 10-11-2021 comminata all’allenatore Latini Giorgio, tesserato per la reclamante, a seguito della gara Sampaolese Calcio - San Costanzo del 2.10.2021 – Campionato Regionale di 1 Categoria -

per la riforma

della decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato Regionale Marche di cui al Com. Uff. n. 46 del 6.10.2021;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti;

relatore, nell’udienza del giorno 18 ottobre 2021, Giovanni Spanti;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato all’allenatore Latini Giorgio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 10-11-2021 in quanto *“ espulso per aver proferito all’indirizzo dell’arbitro frasi ingiuriose ed irriguardose, insegue il Direttore di gara sino all’interno dello spogliatoio mantenendo un comportamento irriguardoso e minaccioso, tanto da essere portato via grazie all’intervento di alcuni componenti della sua società.”*

Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D.SAMPAOLESE CALCIO, chiedendo l’annullamento della sanzione o in subordine una sua riduzione, sostenendo che dopo il fischio finale l’allenatore si è avvicinato all’arbitro ed ha avuto una discussione con lo stesso relativamente alle decisioni assunte nella direzione della gara, ma senza mai pronunciare frasi ingiuriose e/o irriguardose e tanto meno minacce nei suoi confronti, essendosi limitato a far “ … *notare la poca competenza nella direzione della gara.”.*

La reclamante ha poi precisato che l’episodio si sarebbe verificato all’interno del rettangolo di giuoco ad oltre 15 metri dall’ingresso dello spogliatoio e che l’allenatore non avrebbe seguito il direttore di gara sino all’interno dello spogliatoio e che non ha avrebbe messo in atto altri comportamenti nei confronti dell’arbitro.

La reclamante ha chiesto che venissero ascoltati l’allenatore sanzionato e il Dirigente Addetto all’arbitro signor Giuliano Piersanti e di venire ascoltata, ma nessuno si è presentato alla richiesta audizione,così come risulta dal verbale di udienza.

La Corte ha rigettato le istanze istruttorie della reclamante in quanto dal materiale acquisito nel procedimento non è emersa la necessità di provvedere in tal senso; va peraltro precisato che le richieste erano comunque inammissibili per violazione di quanto prescrive il 2 comma dell’art. 60 del C.G.S..

# MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso all’allenatore Latini Giorgio, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame e della continuazione tra le violazioni contestate.

Dal referto arbitrale ( “ *prova legale assistita da fede privilegiata “*) risulta che l’incolpato ha messo in atto un comportamento irriguardoso e reiterato nei confronti dell’arbitro che comunque non ha avuto le caratteristiche previste dalla lettera b) del primo comma dell’art.36 CGS.

La Corte pertanto reputa congrua alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica dell’allenatore fino al 27 ottobre 2021.

# P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello terittoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. SAMPAOLESE CALCIO e, per l’effetto, riduce la squalifica all’allenatore GIORGIO LATINI al 27ottobre 2021.

Dispone restituirsi il contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 18 ottobre 2021.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 22 ottobre 2021

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Angelo Castellana

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 02/11/2021.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 23/10/2021.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |